DG PGRI - PGRI II - Prot. Uscita 0.0072003 del 06/10/2017

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEI CONTROLLI E DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
PQAII

Roma

DG Agriculture and Rural Development
Unit D4 – Organics
LUX 101 3/134a
B-1049 Brussels

c. p.c.: Stati membri
LORO SEDI

Rappr. permanente d'Italia presso UE
Rue de Marteau, 7
B – 1040 Brussels

OGGETTO: etichettatura dei prodotti biologici a marchio.

Con la presente nota la scrivente Amministrazione, sollecitata dagli organismi di controllo operanti in Italia e da alcune Amministrazioni regionali, intende mettere in evidenza alcune incongruenze relative all'indicazione del numero di codice dell'organismo di controllo sull'etichetta di un prodotto biologico (art. 24.1, lett. a, Reg. (CE) n.834/07) nel caso in cui lo stesso rechi il marchio privato di un distributore che affida l'attività di etichettatura ad un altro operatore.

Il caso sopra citato è stato oggetto di interpretazione con nota RIPNC 2012-1 ove:
"Sull'etichetta dei prodotti biologici è obbligatorio indicare il numero di codice dell'organismo di controllo a cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o di preparazione (articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007). Il precetto articolo, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera i), prevede che il numero di codice dell'organismo di controllo dell'operatore che effettua o modifica l'etichettatura deve figurare sull'etichettatura dei prodotti biologici.
Alla luce dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, si richiama l'attenzione sul seguente aspetto:
Nel caso in cui il prodotto, già imballato e etichettato, è commercializzato da un altro operatore / da un'altra società diversa dall'operatore responsabile dell'etichettatura, non è possibile modificare il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'ultima fase di preparazione (quella l'etichettatura) con il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'operatore che vende il prodotto sul mercato.
Lo stesso vale per il sottoprodotto, nel quale caso il numero di codice dell'organismo o dell'autorità di controllo che assegna il controllo della fase finale della preparazione (etichettatura o modifica di quest'ultima) deve anche comparire sull'etichetta del prodotto, indipendentemente dalla proprietà legale del prodotto durante il processo di etichettatura".

Ad avviso della scrivente Amministrazione la suddetta interpretazione non risulta pienamente in linea con le seguenti disposizioni del Reg. (CE) n. 1169/11 in materia di etichettatura:

- Art. 2, par. 2, let. j Reg. (CE) n. 1169/11: "etichettatura: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento".